

COMUNE DI COSTA VOLPINO



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2013

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 3. SOGGETTO ATTIVO.....	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 4. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	4
ART. 5. SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	5
ART. 7. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	5
ART. 8. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	6
TITOLO III – TARIFFE	7
ART. 9. COSTO DI GESTIONE	7
ART. 10. DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	7
ART. 12. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	8
ART. 13. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	8
ART. 14. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 15. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 16. SCUOLE STATALI	10
ART. 17. TRIBUTO GIORNALIERO	10
ART. 18. TRIBUTO PROVINCIALE.....	11
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	11
ART. 19. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 20. RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	12
ART. 21. RIDUZIONE PER IL RECUPERO	12
ART. 22. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	12
ART. 24. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	13
TITOLO V – MAGGIORAZIONI PER SERVIZI INDIVISIBILI.....	13
ART. 25. PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE	13
ART. 26. MAGGIORAZIONE	13
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	13
ART. 27. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	13
ART. 28. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	14
ART. 29. RICHIESTA DI VARIAZIONE DEI PARAMETRI	15
ART. 30. COMPENSAZIONI	15
ART. 31. POTERI DEL COMUNE	15
ART. 32. ACCERTAMENTO.....	16
ART. 33. SANZIONI.....	16
ART. 34. RISCOSSIONE	17
ART. 35. RISCOSSIONE COATTIVA.....	17
ART. 36. INTERESSI	17
ART. 37. RIMBORSI	17
ART. 38. SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	17
ART. 39. CONTENZIOSO	18
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
ART. 40. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	18
ART. 41. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	18
ART. 42. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	18
ART. 43. DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ANNO 2013.....	18
ALLEGATO A.....	19
ALLEGATO B	20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina la **Tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)** così come previsto dall'art.14 comma 29 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Con il presente regolamento si disciplina la natura tributaria dell'entrata.
3. La composizione della tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni comunali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate **nell'allegato A**, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Possono comunque essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dalle imprese che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, tutte le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi costruzione e/o struttura stabilmente ancorata al suolo, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico –edilizie ;

b) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

c) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal prelievo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali; in questo caso la denuncia e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

8. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del versamento del tributo

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (erogazione idrica, elettrica, gas, calore, telefonica, dati);
- b) le unità immobiliari per le quali sia comprovato l'assoluto inutilizzo delle utenze attive; il contribuente dovrà auto-certificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza del requisito di cui sopra e dovrà produrre la documentazione giustificativa entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, pena la decadenza dal beneficio;
- c) le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai fini di altri tributi comunali o dichiarate tali da organi competenti, prive di mobili e suppellettili o attrezzature di lavoro e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di

analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal prelievo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2, comma 4, fermo restando quanto al comma 5 del medesimo articolo

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>Codice cat UnD</i>	<i>Attività</i>	<i>% abbattimento superficie</i>
	<i>Lavanderie a secco e tintorie non industriali</i>	<i>75%</i>
	<i>Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti</i>	<i>55%</i>
	<i>Elettrauto</i>	<i>65%</i>
	<i>Caseifici, cantine sociali</i>	<i>55%</i>
	<i>Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, Fonderie, lavorazioni, ceramiche, smalterie,</i>	<i>55%</i>
	<i>Marmisti e lapidei</i>	<i>55%</i>
	<i>Officine di carpenteria metallica</i>	<i>55%</i>
	<i>Ristoranti, rosticcerie, pasticcerie, piadinerie, pizzerie, kebab e similari</i>	<i>10%</i>
	<i>Tipografie, stamperie, vetrerie</i>	<i>75%</i>
	<i>Laboratori fotografici ed eliografie con stampa</i>	<i>75%</i>
	<i>Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi</i>	<i>65%</i>
	<i>Ospedali e case di cura</i>	<i>40%</i>
	<i>Poliambulatori</i>	<i>30%</i>

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici

imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10. Determinazione e articolazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. In riferimento alle tariffe applicate alle utenze domestiche, al fine di assicurare riduzioni motivate da una raccolta maggiormente differenziata (ai sensi dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999), vengono annualmente stabiliti due parametri di risultato riportati nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario:

- a) Quantità di rifiuti totale pro-capite annuo per abitante equivalente;
- b) Quantità di rifiuti differenziati pro-capite annuo per abitante equivalente.

Qualora i parametri siano entrambi migliorativi rispetto a quanto preventivato nel Piano Finanziario, i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche saranno diminuiti di una percentuale non superiore all'incremento dell'indice di raccolta differenziata effettivamente raggiunto rispetto al dato definito a budget.

Art. 11. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina l'ultimo giorno del bimestre nel corso del quale si è verificata la cessazione. La cessazione, nel corso del bimestre, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, non dà diritto al rimborso del tributo.

3. In caso di mancata o ritardata dichiarazione di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua)
- c) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio.

Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si tiene conto della seguente tabella di deduzione presuntiva:

Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione

Superficie abitazione in mq	Nr. Componenti il nucleo familiare
fino a 50	1
da 51 a 75	2
da 76 a 100	3
da 101 a 125	4
da 126 a 150	5
da 151	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Qualora condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nessun occupante. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà; superato il numero massimo si procederà all'attribuzione di un'ulteriore utenza calcolata secondo il numero degli occupanti eccedenti.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente, fermo restando il recupero del maggiore tributo dovuto a partire dalla data della variazione. Il minore importo dovuto per le variazioni in diminuzione, determinato a partire dalla data della variazione, è compensato a conguaglio con il tributo dovuto per l'anno di riferimento. La variazione verrà computata a bimestre, come definito dal precedente Art. 11.

Art. 14. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione rilevante.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Soggetto affidatario ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17. Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è applicato per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono oggetto di tributo giornaliero:

1. eventi sportivi
2. eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
3. manifestazioni socio - culturali
4. feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
5. posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

2. Il tributo giornaliero è calcolato sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

3. La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di

autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione. Il tributo è applicato nei riguardi del soggetto organizzatore.

4. Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato del tributo giornaliero. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativa tassa di occupazione.

5. L'occupazione abusiva, comporta il versamento del tributo giornaliero, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.

6. Si intende uso temporaneo se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al successivo Art. 26.

Art. 18. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30 %;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da agricoltori diretti: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o la predisposizione di idonea postazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 21. Riduzione per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale valore si riduce di due punti per ogni ulteriori 100 metri di distanza.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente.

Art. 23. Agevolazioni finanziate con risorse di bilancio

1. La tariffa si può applicare in misura ridotta alle utenze di seguito indicate:
 - a) locali adibiti a caserma della Guardia di Finanza e a caserma dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, compresi i locali destinati ad oratorio, con esclusione dei locali destinati alla preparazione e somministrazione cibi e bevande e degli annessi locali ad uso abitativo, a cui si applicano le rispettive tipologie tariffarie;
 - c) locali utilizzati dalle società a totale partecipazione del Comune di Costa Volpino;

- d) locali utilizzati per gli esercizi di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel centro abitato delle frazioni Branico, Qualino, Flaccanico, Ceratello;
- e) locali occupati da associazioni senza scopo di lucro, Asd, Onlus, Enti morali che perseguono finalità di alto rilievo sociale o culturale nel territorio;
- f) locali di abitazione occupati da persone nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza, assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale comunale;
- g) ulteriori situazioni di temporanea difficoltà dovuta a condizioni oggettive dell'utente

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente devono essere deliberate annualmente dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, che ne definisce criteri oggettivi, quota di esenzione e ne prevede la corrispettiva copertura finanziaria assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole all'utente.

TITOLO V – MAGGIORAZIONI PER SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 25. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili sostenuti dai comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 16.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 26. Maggiorazione.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dall'amministrazione comunale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema

di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29. Richiesta di variazione dei parametri

1. E' facoltà degli utenti richiedere in ogni momento al Comune una revisione dei parametri utilizzati per la definizione dell'ammontare del tributo in oggetto. A tale scopo, il Comune mette a disposizione un apposito modulo cui allegare la documentazione a supporto delle motivazioni addotte per la richiesta di revisione.

2. Il Comune è tenuto a rispondere entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. La presentazione dell'istanza di revisione dei parametri per la definizione dell'ammontare della tariffa non dà luogo ad alcuna sospensione o dilazione degli obblighi di pagamento.

Art. 30. Compensazioni

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa saranno conteggiate, sia in diminuzione che in aumento, sugli importi dovuti nell'anno successivo senza aggravio di interessi.

2. Nel caso in cui non sia possibile la compensazione di cui al comma precedente, si procederà d'ufficio al rimborso delle somme indebitamente corrisposte secondo le disposizioni di cui all'art. 37, comma 2.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1.000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 8 rate, da versare periodicamente, entro il limite massimo di 18 mesi dalla concessione della dilazione di pagamento, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a trenta giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Per importi superiori a € 15.000,00 la concessione della dilazione di versamento è subordinata al deposito di una fidejussione bancaria o assicurativa di pari valore.
5. A richiesta del contribuente il Comune provvede alla compensazione tra importi a credito ed importi a debito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Secondo quanto sancito dall'art. 3 della Carta dei Diritti del Contribuente, non si applicano le sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'azione di controllo del Comune e quando non incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre, dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di agosto di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, tramite modello di pagamento unificato (mod. F24) di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o eventuali altre modalità di pagamento messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 35. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tariffa, sanzioni ed interessi, ove non versate con le modalità indicate all'art. 34, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui ai D.Lgs. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i.
2. Il ruolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura prevista per i tributi erariali come definito dall'art. 10-bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 13 bis del regolamento comunale per la disciplina delle entrate, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 218/1997. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono essere rateizzate, su richiesta del contribuente, sulla base del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 32.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 43. Disposizioni vigenti per l'anno 2013

1. Il tributo deve essere pagato in 2 rate scadenti nei mesi di ottobre e dicembre.
2. Il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di euro 0.30 per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al pagamento dell'ultima rata.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simil - pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

30. rifiuti delle cucine;
31. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
32. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
33. rifiuti ingombranti
34. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
35. indumenti e lenzuola monouso;
36. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
37. pannolini pediatrici e i pannoloni,
38. contenitori e sacche delle urine;
39. rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato alimentari
30	Discoteche, night club